

COMUNE DI CERVASCA  
REVISORE UNICO  
CERRI Dott. Carlo

Verbale n. 5/2023

**Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto le modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti.**

IL REVISORE  
CERRI Dott. Carlo

Il sottoscritto Cerri dott. Carlo, Revisore dei Conti del Comune di Cervasca;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) n. 26 del 23/07/2021;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) n. 16 del 16/02/2023 resasi necessaria per riconciliare il previgente regolamento con quanto oggi previsto dall'ARERA nella determina 15/2022/R/rif ARERA del 18/01/2022 nella quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Visto l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Vista la delibera 18/01/2022 n. 15/2022/R/rif e il TQRIF precitato;

Visto L'art. 2 del TQRIF il quale precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità *“costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”*;

Atteso che il Comune di Cervasca adotta la tariffa TARI la quale ha natura tributaria;

Vista la regolamentazione normativa di matrice tributaria cui il Comune deve attenersi fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge in alcuni ambiti;

Considerato che nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL.

Dato atto pertanto che c'è, in fase di modifica del regolamento TARI la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della Delibera 15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge;

Atteso che il TQRIF impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

Tenuto conto che, in ambito regolamentare, l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.

Considerato che, la potestà regolamentare è ribadita anche dall'art. 149 TUEL, il quale, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica (art. 128 della Costituzione);

Dando atto che le prescrizioni di Arera in tema di qualità rappresentano un obiettivo a cui tendere e cui si intende dar seguito anche considerando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità di regolazione energia reti

e ambiente contemplandone i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Ente;

Dato atto che inoltre è doveroso riconciliare ove possibile il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie che si spinge fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi, ovviamente, i limiti espressamente imposti in quanto riservati alla legge e relativi alla determinazione delle fattispecie imponibili, dell'aliquota massima e dei soggettivi passivi (art.52, d.lgs 446/1997)

Esaminato l'allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale costituito capi e articoli che regolamentano la tassa rifiuti comunale;

Preso atto dei pareri espressi dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Ciò premesso:

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sullo schema di regolamento perla disciplina della TARI presentato con la proposta di deliberazione n. 16 del 16/02/2023.

Cervasca, 20/02/2023

**IL REVISORE DEI CONTI  
CERRI dott. Carlo  
(firmato digitalmente)**